

## STUDI DI CONSULENZA AZIENDALE

Via Tacchi, 1 – Rovereto  
Tel. 0464 435144 Fax 0464 439210  
sito: [www.studiogpc.it](http://www.studiogpc.it)

Rovereto, 15 giugno 2026.

### CIRCOLARE 08/2026

## IPER-AMMORTAMENTO

*Rif. normativi:*

- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026);
- DM 7 maggio 2026;
- DM 10 giugno 2026.

*Gentile Cliente,*

*la Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto l'incentivo fiscale dell'iper-ammortamento come sostegno alle imprese a fronte di un investimento in macchinari e impianti 4.0 e 5.0. Il presente documento intende spiegare le condizioni di accesso e i vantaggi di questo incentivo.*

*A partire dalle ore 12.00 del 12 giugno 2026, è operativa la piattaforma informatica sul portale GSE per la presentazione delle comunicazioni preventive per l'accesso al nuovo iper-ammortamento ex art. 1 commi 427-436 della L. 199/2025, riguardante gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Sono stati infatti pubblicati sul sito del MIMIT, l'atteso DM 7 maggio 2026, con le modalità attuative, e il DM 10 giugno 2026, che ha definito i termini di apertura della piattaforma e approvato i modelli di comunicazione, rendendo così pienamente operativa l'agevolazione.*

## IPER-AMMORTAMENTO

### L'iper-ammortamento

Nel 2026, il **nuovo iper-ammortamento** prende il posto dei crediti d'imposta 4.0 e transizione 5.0. Tale incentivo permette di calcolare il valore fiscale delle quote di ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria a partire da un costo storico maggiore (senza andare a impattare quello contabile a bilancio).

### Requisiti oggettivi

Gli investimenti, per poter godere dell'iper-ammortamento, devono rispettare principi simili a quanto era richiesto per il credito d'imposta industria 4.0 e 5.0:

- la **strumentalità dei beni** all'attività d'impresa;
- la **novità dei beni**, che devono essere nuovi e non già usati in precedenza;
- la **territorialità**, intesa come destinazione a strutture produttive italiane. **Solo** per gli investimenti in impianti fotovoltaici è prevista l'agevolazione unicamente per moduli e celle prodotti all'interno dell'Unione Europea.

Occorre considerare anche la natura e funzione dell'investimento: sono agevolati i beni materiali 4.0 (macchinari interconnessi, sistemi di controllo e qualità, dispositivi HMI, infrastrutture di calcolo, con esclusione espressa di pc, notebook, stampanti e dotazioni di *office automation*) e i beni immateriali 4.0 (software, piattaforme, applicazioni, algoritmi, inclusi sistemi di AI generativa e agentic, nonché soluzioni per la sostenibilità come software per LCA, *carbon footprint* e passaporto digitale di prodotto). Infine, rientrano tra i beni agevolabili gli investimenti in impianti per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico), compresi gli impianti fotovoltaici con moduli ad alta efficienza prodotti in UE, secondo le specifiche tecniche richiamate dal D.L. n. 181/2023.

Il perimetro oggettivo è definito dai nuovi **Allegati IV (beni materiali) e V (beni immateriali) alla Legge di Bilancio 2026**, nei quali è possibile consultare tutte le opzioni incluse nella misura.

**Sono esclusi dall'iper-ammortamento** gli investimenti che beneficiano del credito d'imposta 4.0 per il 2025 (termine lungo 30 giugno 2026 con prenotazione al 31 dicembre 2025); l'accesso è invece possibile per investimenti 2026 non "incardinati" nel precedente regime o per prenotazioni non andate a buon fine per esaurimento risorse.

### Requisiti soggettivi

Possono accedere all'iper-ammortamento solo i titolari di reddito d'impresa (imprese individuali, società di persone e capitali, enti commerciali, stabili organizzazioni di non residenti) ad esclusione di professionisti, forfettari, talune imprese agricole, soggetti in crisi e imprese che hanno subito sanzioni interdittive ex D.Lgs. n. 231/2001, per il periodo di applicazione della sanzione.

È inoltre richiesto il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e della regolarità contributiva e assistenziale.

### Misura dell'agevolazione

A differenza dei precedenti crediti d'imposta 4 e 5.0, l'agevolazione prevede la fruizione sotto forma di un maggiore ammortamento da parte dell'impresa, da indicare in dichiarazione dei redditi.

Il costo di acquisizione dei beni è **maggiorato**, in linea generale, nella misura del:

- **180%** per gli investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**;
- **100%** per gli investimenti **oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro**;
- **50%** per gli investimenti **oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro**.

Quindi, un ipotetico investimento da 100.000 euro, ammortizzabile in 10 anni, verrebbe ammortizzato come se valesse 280.000 euro in quote annuali da 28.000 euro. Se è acquisito in locazione finanziaria, l'aumento del costo extra-contabile verrà applicato alla quota **capitale** senza considerare l'impatto degli interessi finanziari.

### Modalità di accesso

Il nuovo schema non segue più la logica dell'agevolazione "automatica", ma richiede invece che vi siano comunicazioni e certificazioni mediante il Portale GSE.

L'accesso all'incentivo avviene attraverso tre fasi principali (preventiva, conferma 20% e completamento) e richiede **cinque comunicazioni al GSE**.

#### Comunicazione preventiva

Per ciascuna struttura produttiva l'impresa deve inviare una comunicazione preventiva, con l'indicazione delle seguenti informazioni:

- dati identificativi dell'impresa e della struttura produttiva;
- tipologia e ammontare degli investimenti secondo le tabelle ministeriali;
- data prevista di interconnessione;
- tipologia e ammontare degli investimenti nei beni per l'autoproduzione / autoconsumo da fonti di energia rinnovabile;
- data prevista di entrata in funzione;
- dati relativi all'applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento / canoni di leasing.

#### Comunicazione di conferma

Per ciascuna comunicazione preventiva, entro 60 dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE, l'impresa deve inviare la relativa comunicazione di conferma dell'investimento, indicando:

- la data e l'importo del pagamento relativo all'ultima quota dell'acconto per il **raggiungimento del 20% del costo di acquisizione** di ciascun bene;
- i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili.

Per i beni in leasing, fermo restando l'obbligo di invio della comunicazione di conferma, il rispetto del 20% del costo di acquisizione è soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e l'impegno assunto dalla società di leasing con il fornitore con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto.

Beni e importi indicati in questa comunicazione devono coincidere obbligatoriamente con quanto riportato nella comunicazione preventiva. Non vi possono quindi essere beni diversi o importi superiori a quanto preventivato.

#### Comunicazione di completamento

Completati gli investimenti e avvenuta l'interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o rete di fornitura, e in ogni caso entro il **15 novembre 2028**, l'impresa deve inviare le comunicazioni di completamento riferite ai beni oggetto della comunicazione di conferma, corredate dalle attestazioni di possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile.

Va considerato che:

- il predetto termine può essere prorogato di 20 giorni in presenza di una richiesta di integrazione documentale da parte del GSE;
- la comunicazione in esame non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi/di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione di conferma.

Nella comunicazione di completamento va indicata, per ciascun bene, la data di completamento dell'investimento, intesa quale data di effettuazione dell'operazione ai sensi dell'art. 109 TUIR (consegna o spedizione).

#### Comunicazioni per il monitoraggio dell'agevolazione

Sono state introdotte due comunicazioni aggiuntive finalizzate al monitoraggio degli oneri connessi all'agevolazione. In particolare, a partire dalla prima comunicazione preventiva inviata e fino al termine di fruizione dell'agevolazione l'impresa deve inviare:

- entro il **20 gennaio** di ciascun anno, una comunicazione periodica contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio;
- entro il **30 giugno** di ciascun anno, una comunicazione integrativa della precedente contenente il piano di ammortamento in cui siano evidenziate le quote annuali relative all'agevolazione.

Oltre alle comunicazioni, è richiesta la produzione una **perizia tecnica** asseverata da parte di un professionista abilitato, a comprova delle caratteristiche tecniche dei beni agevolati e una **certificazione contabile** attestante l'effettivo sostenimento della spesa rilasciata da un revisore legale dei conti o società di revisione legale dei conti.

\*\*\*\*\*

Gli **Studi di Consulenza** rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti

\*\*\*\*\*